

## AVANTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ricorso ex art. 607 del codice di procedura penale.

Di Sandro Dallavalle (DLLSDR43T30C2070), residente a Montebelluna (TV), via del Solstizio, 2, c.a.p. 31044, P.E.C. [essedi.studio@legalmail.it](mailto:essedi.studio@legalmail.it), telefono/fax 0423303623, in qualità di IMPUTATO nel processo R.G.270/00 emessa il 17/07/2000 (Rif. 27)

### CONTRO

Andreon Francesco e gli altri componenti del consiglio di amministrazione della Andreon Arredamenti s.r.l. , (P.I.02286420266) Via Alessandro Volta, 22, Santa Lucia di Piave Treviso, P.E.C. [ANDREONARREDAMENTI@POSTACERTA.NET](mailto:ANDREONARREDAMENTI@POSTACERTA.NET) e quindi:

- Andreon Francesco , Presidente, C.F. NDRFNC35R26E726D, domiciliato elettivamente presso l'avv. Giovanni Bonotto del foro di Treviso, largo Porta Altinia, 6, Treviso (P.E.C. [giovannibonotto@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:giovannibonotto@pec.ordineavvocatitreviso.it))
- Braidò Vanna, Vice Presidente, C.F. BRDVNN42B58C957C, presso la sede della società
- Andreon Michele, consigliere. C.F. NDRMHL67A31C957M , presso la sede della società

### IN FATTO

Premesso che la vicenda si snoda in un arco temporale che inizia nel 1989 e che sino dal primo momento si è concretizzata in una frode giudiziaria che si è articolata in numerosi atti giudiziari, di natura penale e di natura civile, ovvero fraudolentemente e solo apparentemente civile (più precisamente gli atti civili altro non sono che strumenti, per meglio dire corpi di reati, concepiti unicamente per colpire nei suoi diritti fondamentali il sottoscritto ricorrente, anche al fine di annullarne ogni capacità di reazione).

Tutti questi atti sono riconducibili ad un unico disegno criminale perpetrato da un sodalizio i cui contorni sono di difficile individuazione in quanto si avvale di numerose connivenze, ed ha raggiunto dimensioni colossali, essendo distribuito in numerosi fascicoli giudiziari di processi penali e civili e di esposti alla magistratura inquirente.

E' a questo punto evidente la difficoltà per il sottoscritto ricorrente, privato ad arte di ogni risorsa economica e colpito duramente anche sul piano esistenziale, insieme ai suoi familiari, da oltre 25 anni di autentica persecuzione giudiziaria, di contemperare nel presente atto le esigenze di autonomia e di autosufficienza con quella di contenerlo entro dimensioni ragionevoli, tenuto conto che la intera vicenda, corredata dalla copia dei documenti originali provenienti dai fascicoli giudiziari, è stata postata

su l sito internet: “[www.essedistudio.com/piovra](http://www.essedistudio.com/piovra)” in data 07/05/2010 e successivamente aggiornata con il progredire degli atti giudiziari, occuperebbe delle giornate solamente per essere letta.

Per comodità di eventuale consultazione l'intero contenuto del sito è stato racchiuso anche nel dvd allegato.

Va anzi tutto sottolineata la gravità della frode, in quanto ha inutilmente appesantito e delegittimato l'intero comparto giustizia del nostro paese. Che tale affermazione vada tenuta in qualche considerazione è provato dalla circostanza, meglio precisata nel seguito, che anche una precedente sezione civile di codesta **Suprema Corte**, che ha deliberato nel 2007, **è stata specifico oggetto di manipolazione documentale e frode!**

Per spiegare le ragioni per cui è ancora attuale (e non sono ancora scaduti i termini per ricorrere) oggi il processo che nel 2000 ha visto il sottoscritto nella veste di imputato vittima di una immane frode giudiziaria, occorre chiarire gli antefatti, partendo dallo inizio, cioè dal contratto stipulato il 15/04/1989 fra la essedi studio sas, di cui il sottoscritto era ed è, non solo il socio accomandatario e legale rappresentante, ma l'unica persona operativa, contratto che riguardava la fornitura e la personalizzazione del software aziendale alla ditta individuale Andreon Arredamenti di Andreon Francesco.

Solo di recente il sottoscritto si è reso conto che anche quel primo atto era viziato da frode in quanto, essendoselo le parti scambiato per corrispondenza al fine di apporre la rispettiva firma, in luogo di Andreon Francesco ha invece firmata Braido Vanna, la moglie, che non aveva alcun titolo nella ditta individuale e nemmeno interesse, stante il regime di separazione dei beni dei coniugi.

Ma le manipolazioni documentali e le firme false (ed anche artefatte) sono una costante ed hanno un grande ruolo nella intricata vicenda, come vedremo in seguito.

La abusiva interposizione della inesperta Braido Vanna durante lo svolgimento del contratto, in luogo del commercialista Paolo Fanizzi, citato nel contratto stesso, ha progressivamente prodotto un insanabile contrasto fra le parti, sfociato ad inizio 1990 in un A.T.P. che si è concluso con una relazione sostanzialmente favorevole al sottoscritto.

Nel 1996 si è resa opportuna la verifica dei lavori straordinari adempiuti dal sottoscritto ed è stata ordinata una nuova perizia, a cura del medesimo CTU.

Purtroppo non si trovarono le copie di backup che erano state depositate dal CTU al termine dello A.T.P. , debitamente sigillate, e custodite dal Tribunale di Treviso “nel contraddittorio delle parti”, come aveva ordinato il giudice.

Il CTU riferisce nella sua relazione giurata che da un registro del Tribunale era annotato che i reperti erano stati ritirati dallo “Studio Bonotto” nel 1991. L'avv. di controparte Bonotto restituì, dopo 5 anni, nelle mani del CTU, due cassette “nude”, cioè senza alcun sigillo, in luogo delle tre originali, debitamente sigillate, come il sottoscritto ricordava bene, avendo apposta la sua firma sulle fascette di chiusura, in qualità di perito di parte.

Ne seguì un conflitto fra il sottoscritto ed il CTU in relazione allo inaspettato mutato atteggiamento di questo ultimo, in quanto metteva in dubbio che i reperti fossero in origine sigillati.

Il sottoscritto scrisse al CTU una raccomandata in cui, fra le varie contestazioni, lo “minacciava” che, “se non avesse riconosciuto il vero, sarebbe ricorso alla magistratura, alla stampa ed all'albo dei periti, nell'ambito della trasparenza e della legalità”.

Su querela di parte il P.M. (che aveva in un primo tempo archiviato per due volte consecutive) e su ordine della GIP Valeria Salzari formulò la imputazione per estorsione riprendendo la sopra citata frase ma storpiandola in quanto le parole finali della unica frase “nell'ambito della trasparenza e della legalità”, vennero omesse ad arte, distorcendone totalmente il significato..

Ne seguì un processo penale di puro stile sovietico, a carico di Sandro Dallavalle, nel quale, non solo l'avvocato di parte avversa nella causa civile (come da lui stesso riferito in quel processo) , l'avv. Giovanni Bonotto, ebbe un ruolo determinante a causa delle sue FALSE accuse allo imputato, contenute nella sua deposizione come teste a carico, quindi sotto giuramento, ma il giudice stesso si adoperò per impedire allo imputato di difendersi zittendolo ripetutamente ed arrivando addirittura a rivolgergli delle esplicite offese.

Tutto questo sembra incredibile, ma è fotografato dalla relazione stenografica del dibattimento, pubblicata sul sito, come meglio precisato nel seguito.

E' di nuovo l'avvocato della famiglia Andreon a far rivivere il ruolo di imputato del sottoscritto, introducendolo nella parte successiva della vicenda che, sotto le mentite spoglie del rito civile, celava una lunga serie di manipolazioni documentali, abusi, falsi ideologici, falsificazione di firme, sottrazione di corrispondenza .

Più precisamente, l'avv. Giovanni Bonotto ha inserito il processo penale del 2000, (sottolineando il ruolo di imputato di Sandro Dallavalle), quale nuovo elemento nel suo atto conclusivo nella causa di cui alla sentenza pronunciata tra le parti dalla Corte d'Appello di Venezia seconda sezione civile emessa il 27 maggio 2014 e depositata il 6 giugno 2014 (Rif. 1), nonostante la sua costituzione in appello sia stata presentata da controparte direttamente in udienza e non entro i termini di rito, in tal modo conseguendo un vantaggio indebito che non ha consentito allo avvocato di parte opposta di replicare (Rif. 3); i nuovi (ed in quanto tali illeciti) elementi sono stati

ribaditi da controparte anche in sede di discussione orale durante la udienza, ove era presente anche il sottoscritto odierno ricorrente a cui tuttavia non è stato concesso di intervenire.

E' in forza da tale iniquo processo di appello civile (in realtà uno dei tanti nodi in cui si è articolata la variegata vicenda giudiziaria) che ritorna di stretta attualità la imputazione a carico del sottoscritto ricorrente ed il suo carattere penale, non solo per il processo del 2000, non solo per la iniqua imputazione del sottoscritto, ma anche per il broglio nel **precedente processo civile di Cassazione, che ha deliberato su dati manipolati ad arte.**

In particolare:

- a pag. 8 di tale atto (di costituzione nella udienza del 27/05/2014), l'avv. di controparte fa' riferimento al processo penale a carico di Sandro Dallavalle, allo interno del quale, in spregio alla deontologia professionale (seguiva gli interessi di controparte nella causa civile contro il sottoscritto anche in quel periodo, sino dallo inizio della vertenza, come ha egli stesso confermato nella medesima deposizione) ha **deposto in qualità di teste a carico dello imputato;**

- in tale veste, e quindi sotto giuramento, egli ha dichiarato ripetutamente il falso (Rif. 4, a pag. 49 e seguenti), come segue:

a) ha accusato l'imputato Sandro Dallavalle di aver denunciato il CTU all'Ordine degli Avvocati di Treviso; ebbene, da tutte le comunicazioni inviate all'Ordine di Treviso dal sottoscritto, emerge la totale falsità di tale accusa;(Rif. 5)

b) ha tentato di spostare la sua responsabilità nel prelievo dei reperti sotto custodia giudiziaria sulla unica giovane impiegata dello Studio Nordio che nel frattempo era deceduta in un tragico incidente; dalla relazione giurata del CTU (Rif. 6 ) emerge che tale indebito prelievo dei reperti, successivamente detenuti per oltre 5 anni e restituiti privi dei sigilli dallo avv. Bonotto è stato fatto dallo "Studio Bonotto" (e non quindi dallo Studio Nordio), come risulta annotato in un registro del Tribunale.

Le false accuse dello avv. Bonotto alla giovane impiegata dello studio Nordio, defunta e quindi non in grado di difendere il suo onore, hanno conseguito il risultato di coinvolgere nello indebito prelievo proprio tale autorevolissimo Studio, nello ovvio presupposto che la sua giovane impiegata, non avendo interessi personali nella causa, avrebbe agito per conto del suo datore di lavoro (nel 1989 l'avv. Giovanni Bonotto seguiva la controversia a nome e per conto dello Studio Nordio e solo successivamente se ne era distaccato ed aveva detenuto illecitamente i reperti sotto custodia del Tribunale) .

Al sottoscritto ricorrente appare palese il vantaggio, conseguito mediante tali false deposizioni testimoniali dello avvocato di parte avversa: mettere nel mirino Sandro Dallavalle, contrapponendolo ad uno studio legale la cui autorevolezza in quel periodo (siamo nel 2000) era cresciuta in maniera esponenziale, almeno nella opinione corrente, a causa della stretta parentela che legava il titolare di tale studio al noto Procuratore Aggiunto veneziano Carlo Nordio ,che in quegli anni era entrato a gamba tesa nello agone politico nazionale prendendo espressamente le parti della

forza politica al potere, unico magistrato nel paese a schierarsi pubblicamente, contro la generalità dei suoi colleghi, nella nota polemica fra certa politica e la magistratura, attraverso la pubblicazione di articoli sui maggiori giornali nazionali. La posizione di potere assunta da tale magistrato è stata in seguito rafforzata da incarichi di grande prestigio ottenuti proprio da quella forza politica che aveva pubblicamente appoggiato, come ad esempio sovrintendere alla stesura della riforma dei codici (che tuttavia il Ministro Castelli ha relegato definitivamente in un suo cassetto, come ha pubblicamente riferito il Procuratore Aggiunto Carlo Nordio stesso nella trasmissione "Porta a Porta").

La riproposizione nel processo di appello civile di una causa penale del 2000 che ha visto Sandro Dallavalle nella veste di imputato (riferendo che era anche stato condannato) e l'avv. Giovanni Bonotto nella veste di (falso) testimone in tale udienza penale rende evidente la volontà di porre sotto una falsa luce la parte avversa, e di farlo, violando le regole processuali, in maniera tale da non rendere materialmente possibile alcuna replica da parte del legale del sottoscritto, che era del tutto impreparato a rispondere in udienza ad un argomento per lui del tutto nuovo.

Lo astuto, ma anche palesemente strumentale, stratagemma dello avvocato Bonotto, non solo inficia la regolarità del processo civile di appello, i cui termini per ricorrere sono ancora aperti e pertanto oggetto del presente ricorso ma vi introduce anche la sua stessa falsa testimonianza resa nel processo penale del 2000 rendendo evidente lo stretto legame fra i due procedimenti, riconducibili alla medesima trama fraudolenta.

Come pure astuto, ma TROPPO astuto, ad avviso del sottoscritto ricorrente, appare il richiamo alla condanna per esercizio abusivo delle proprie ragioni subita in primo grado da Sandro Dallavalle (ma, come sopra già ricordato, la imputazione, costruita citando una frase scritta, amputata proprio delle parole che smentivano qualsiasi reato, Rif.25 era per tentata estorsione) accompagnata dalla dichiarazione di non essere a conoscenza dell'esito delle fasi successive del processo. E' evidente che, se la introduzione di tali rilevanti argomenti, del tutto nuovi, fosse stata fatta nei termini di rito, la difesa del sottoscritto avrebbe agevolmente potuto colmare la lacuna, precisando che il processo di appello aveva annullato quella condanna con la motivazione che il fatto non costituiva reato.

Non è certo per caso che l'avv. Giovanni Bonotto ha introdotto tale nuovo argomento, oltre i termini di rito e quindi violando scientemente le regole, e che il fine evidente fu di influenzare indebitamente il collegio giudicante.

Ma sono molti gli stratagemmi che fanno parte integrante della frode.

Per una migliore comprensione di quanto sopra occorre riepilogare almeno alcuni degli altri numerosi antefatti.

Punto cruciale, a corredo della odierna istanza di riforma di quella sentenza di appello

è la violazione della sentenza di Cassazione del 2007 sopra citata, vincolante anche per gli atti successivi ai sensi dell'art 393 del c.p.c. , che sancisce che unica parte legittima nella causa è Andreon Francesco (come da lui stesso affermato nella sua istanza alla Suprema Corte (Rif. 6)) e non certo la sua società a responsabilità limitata che ha preso la iniziativa di diventare la controparte illegittima ed abusiva nel processo, **a partire dal decreto ingiuntivo emesso dal pensionando giudice Libero Mazza nello agosto 2009 e di conseguenza di tutti gli atti successivi che ne sono derivati, ivi compresa la sentenza di appello sopra citata!**

E' convinzione del sottoscritto che l'obbligo di obbedienza alla Suprema Corte, e quindi alla legge sopra citata, sia esterno e venga prima rispetto alle valutazioni che sono di pertinenza del collegio giudicante; ne deriva la (sistematica) violazione della legge, art. 393 del c.p.c. come già ampiamente documentato.

Va ricordato altresì che la difesa del sottoscritto aveva posto con grande chiarezza e con ripetute sottolineature l'accento su tale aspetto, cioè sulla assenza di legittimazione attiva di Andreon s.r.l. sino dal primo atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso il 13 agosto 2009 dal pensionando giudice Libero Mazza (Rif.24).

La circostanza che, non solo la Corte presieduta dal giudice Gorjan, ma anche tutti gli altri giudici intervenuti nei processi che sono derivati da quel decreto ingiuntivo hanno sistematicamente ignorato le decisioni della Suprema Corte, contravvenendo in tal modo alla legge, nonostante la assenza di legittimazione della Andreon s.r.l. sia stata richiamata puntualmente alla attenzione, offre a tutto quanto sopra descritto una imprescindibile, ma anche **inquietante, chiave di interpretazione.**

Tutto ciò autorizza ulteriormente il sottoscritto a fare riferimento allo spessore criminale di questa controparte, di cui ha documentato una grande quantità di reati denunciati agli organi inquirenti.

Lo inossidabile muro di gomma contro cui sono cozzati i numerosi esposti presentati alla Procura di Treviso, alla Procura Generale di Venezia, alla Procura di Trento, alla Procura Generale di Trento, alla Prefettura di Treviso, al Ministero della Giustizia, offre un altro squarcio inquietante della situazione che si è creata nel Nord Est del nostro paese, un tempo fucina di progresso economico e civile, ed ora, non per caso, teatro del maggiore arretramento nella pur generalizzata crisi.

Punto di svolta di una vicenda giudiziaria già affollata di abusi subiti dal sottoscritto in relazione alla immane capacità della controparte di "persuadere" non solo molti giudici ma anche alcuni avvocati di parte essedi sas ad aderire alle sue tesi (e sono documentate almeno un paio di iniziative di approccio gravemente irrituale da parte dello avv. Giovanni Bonotto nei confronti di due legali del sottoscritto )Rif.7 E Rif.8), è il ricorso per Cassazione presentato dal Sig. Andreon Francesco (Rif.6) ed il suo puntuale accoglimento con la sentenza di Cassazione del 2007 sopra citata (Rif.9). In esso **il Sig. Andreon argomenta un unico punto:** che l'unica parte in causa è lui

come persona fisica e che la scritta “società” contenuta nel mandato al difensore da lui sottoscritto era da imputare ad un mero refuso (il respingimento della istanza di appello era motivato dalla dicitura che la firma del Sig. Andreon nel mandato alle liti era apposta a nome della società). **La Suprema Corte** ha non solo accolto tale tesi ma **ha esplicitamente ribadito la estraneità di qualsiasi società alla presente vertenza.**

E' per la totale chiarezza di tale punto che la iniziativa successiva di far invece intervenire la Andreon s.r.l. nel processo, in violazione della legge, assume connotazioni di carattere criminale e spiega la sconfinata sicumera di impunità di cui la controparte aveva anche in precedenza fornito numerosi ed eclatanti esempi. La circostanza che tutto questo sia passato indenne in vari processi, che hanno visto il coinvolgimento di numerosi giudici, nonostante le puntuali sottolineature della inidoneità ad intervenire nella causa della Andreon s.r.l. da parte della difesa del sottoscritto ricorrente, dimostra ad avviso del sottoscritto le abnormi capacità di influenza del sodalizio avversario.

Ma i crimini commessi dal sodalizio che mi si contrappone sono seriali e, per non appesantire troppo il presente ricorso, riferirò solo quelli che mi sembrano maggiormente significativi per fornire una corretta informazione a codesta Onorevole Corte.

Se pure **la sentenza di Cassazione di cui sopra** è costantemente violata da controparte, come sopra precisato, essa è **stata dolosamente influenzata, anzi deviata,** da quanto segue:

il contro ricorso presentato dalla difesa essedi sas contestava la ammissibilità del ricorso di Andreon Francesco in quanto mancante del requisito essenziale, cioè la descrizione dei fatti sufficiente per consentire alla Corte una valutazione autonoma; a tale carenza suppliva tuttavia **il Sostituto Procuratore dr. Aurelio Golia che attestava che MAI la società a responsabilità limitata di proprietà della famiglia Andreon** (80% di Francesco, 10% del figlio Michele, 10% della moglie Braidò Vanna) **si era proposta come parte in causa,** dal che derivava essere altamente attendibile che il difetto nel mandato, alla base del respingimento da parte della Corte Veneziana, fosse realmente da imputare ad un banale refuso.

Il fascicolo giudiziario invece conteneva, **o doveva contenere,** esaustiva ed incontrovertibile documentazione da cui risulta esattamente il contrario:

a) il verbale di udienza (Rif. 10) e Rif. 11) nel quale la Braidò Vanna, moglie di Andreon Francesco, si presenta, qualificandosi di averne titolo in quanto vice presidente della Andreon Arredamenti s.r.l., in luogo del marito che era stato convocato dal giudice quale titolare della ditta individuale (nella quale la moglie non aveva alcun ruolo o titolo e neppure interesse, stante anche il regime di separazione dei beni dei coniugi) per rispondere a delle precise domande circa le precedenti

controversie riguardanti fornitura di sistema gestionale (è rilevante ricordare che la controversia in atti deriva appunto da una fornitura analoga da parte di essedi sas alla Andreon ditta individuale) in cui la ditta Andreon era stata soccombente (una, in particolare, con la Multinazionale Philips, era costata, secondo quanto spesso lamentava Andreon Francesco stesso, con grande rammarico per il ruolo svolto da sua moglie, cento milioni di lire negli anni 80); tanto più grave è stata la illecita interposizione operata dalla moglie di Andreon, a nome della s.r.l., in quanto gli ha impedito di rispondere a domande cruciali per la interpretazione dei fatti oggetto di causa; è ampiamente prevedibile che, in assenza di tale illecito intervento di Braido Vanna, la causa civile si sarebbe conclusa molto presto, comunque prima di quella penale e delle successive vicende che di civile hanno solamente la apparenza;

b) la corrispondenza scambiata per raccomandata fra le parti, con copia per conoscenza allo avvocato degli Andreon Giovanni Bonotto, autore del ricorso per Cassazione, in cui in particolare la lettera del 30/03/2005 (Rif. 12) mostra che gli Andreon insistevano ad oltranza per inserire abusivamente nella causa la loro società priva di mezzi in luogo di Andreon Francesco, che invece risultava essere socio di maggioranza della Echo s.r.l., una società immobiliare il cui valore reale di mercato è maggiore di un milione di euro, comunque di gran lunga superiore a quello risultante dai pubblici bilanci;

c) la firma della Sig.ra Braido Vanna sul verbale di conciliazione presso la Curia Mercatorum (Rif. 13) prova ulteriormente la prassi di inserire la società a r.l. (di cui la Braido Vanna era vice presidente) in luogo di Andreon Francesco che invece, per sua stessa ammissione e con grande enfasi ha proclamato successivamente nel ricorso per Cassazione di essere personalmente e da sempre l'unica parte in causa, e non la società a.r.l. (Rif. 6). (significativamente, al tentativo di conciliazione presso la Curia Mercatorum era presente anche l'immane avv, Giovanni Bonotto, che assisteva la Sig.ra Braido Vanna che rappresentava la società Andreon s.r.l., come risulta dalla stessa deposizione testimoniale dello avvocato nel processo penale del 2000, di cui sopra, ed anche dalla apposizione della ben nota firma dello stesso Bonotto e di Braido Vanna, e non di Andreon Francesco, nel verbale di conciliazione);

d) la firma posta da Braido Vanna sul contratto del 15/04/1989 scambiato fra le parti per corrispondenza per la apposizione delle rispettive firme (non conoscendo ancora la firma del titolare della ditta individuale, Andreon Francesco, il sottoscritto non dubitava che fosse in atto una frode già dal primo atto) fornisce una ulteriore prova della sistematica e fraudolenta ingerenza abusiva della moglie del titolare della ditta individuale, non avendo alcun titolo per rappresentare la ditta individuale (la unica in quel momento esistente, visto che la s.r.l. è stata costituita a fine 1990). (Rif.14 )

Chiarito che la sentenza di Cassazione del 2007 è stata illecitamente influenzata dalle false attestazioni da parte del Sostituto Procuratore dr. Aurelio Golia, il sottoscritto ricorrente ritiene essere altamente attendibile che **egli sia stato a sua volta ingannato da una manipolazione degli atti contenuti nel fascicolo giudiziario.**

Tale convinzione deriva dalla consapevolezza del sottoscritto che **le manipolazioni del vero, documentali o meno, sono una prassi, ampiamente documentata, nella presente vicenda.**

Fermo restando che, quali che siano i responsabili dello inganno perpetrato nei confronti della Suprema Corte, influenzando sulla sua decisione, **la frode giudiziaria e quindi l'ambito penale della controversia appare in tutta la sua evidenza**, il sottoscritto ritiene doveroso fornire almeno alcuni degli elementi (sono numerose le contraddizioni ed i falsi contenuti negli atti legali di questa controparte) che consentono di attribuire con **grande verosimiglianza la responsabilità della falsa comunicazione agli Andreon attraverso la estromissione anche temporanea dal fascicolo dei documenti che smentivano la tesi contenuta nel loro ricorso;**

- una manipolazione della realtà la cui dinamica è stata chiarita ed avvalorata dalla sentenza, definitiva in quanto nemmeno appellata, n. 33/10 emessa dal Tribunale di Udine, sezione distaccata di Palmanova (Rif.15 : posto che i versamenti effettuati da controparte alla essedi studio sas furono conseguenti ad un accordo fra gli avvocati delle parti, accordo perfezionato da uno scambio di fax (Rif.16 e Rif. 17), nei suoi atti (Rif. 18) la controparte ha cercato di glissare sulla circostanza che aveva interrotto arbitrariamente i versamenti per 4 mesi per ribaltare la responsabilità sulla essedi sas, avanzando argomentazioni strumentali e fuorvianti ed ignorando la esistenza del fax del 16/02/05 che contiene l'estremo tentativo da parte di essedi sas di convincere la controparte a rispettare i termini convenuti (Rif.17); la sopra citata sentenza ha ricostruito dettagliatamente il vero, mettendo di conseguenza in luce la manipolazione documentale operata dagli Andreon!

- **il contrasto fra quanto enfaticamente affermato nel ricorso in Cassazione, cioè che l'unica parte in causa è Andreon Francesco (e nessuna società) ed invece il successivo, inossidabile attivismo nella medesima controversia da parte della sua s.r.l. è esemplare.**

Ma ancora più inquietante è quanto emerso durante un tentativo, fatto dal sottoscritto ricorrente nel 2010, di convincere il Sig. Andreon Francesco ad addivenire ad una composizione bonaria prima che gli atti esecutivi da poco tempo ottenuti dalla sua società producessero la maggior parte dei danni: Il Sig. Andreon era assai disponibile, tanto che si è attivato per organizzare un appuntamento telefonico fra il sottoscritto e sua moglie Braido Vanna (dal che non vi possono essere dubbi sulla identità della reale controparte). Nel corso del colloquio telefonico, il Sig. Andreon ha precisato di non essere mai stato al corrente delle varie raccomandate che essedi sas aveva indirizzato, indicando in maniera specifica la sua persona come unico destinatario, con copia al suo difensore avv. Bonotto (ma anche le relative risposte che la moglie aveva stilato a nome e per conto della Andreon s.r.l., erano inviate in copia per conoscenza allo avv. Bonotto): esemplare della volontà di introdurre abusivamente la Andreon s.r.l. è la lettera del 30/03/2005, di cui al Rif. 9).

Questa affermazione del **Sig. Andreon di non essere mai stato informato delle raccomandate a lui indirizzate ed a cui aveva invece risposto la moglie**, della quale il sottoscritto ha conservato la registrazione telefonica Rif.21) conferma ciò che emerge dalle continue intromissioni di Braido Vanna (di cui una vasta corrispondenza si trova nei fascicoli giudiziari). Vale a dire che alle spalle della controparte legittima (e legittimata dalla suprema corte nella sentenza del 2007, cioè Andreon Francesco) a decidere ed agire, senza nemmeno informare il diretto interessato e responsabile, il Sig. Andreon Francesco, era ed è un sodalizio formato da più soggetti (la moglie Braido Vanna, ed il figlio Andreon Michele, la cui esposizione nella presente vicenda è meno documentata, salvo che è co-autore e firmatario di una raccomandata dai toni minacciosi nei confronti del sottoscritto ricorrente (minacce puntualmente andate a segno) (Rif. 19). Va ricordato, a tale proposito, che egli è il terzo componente della famiglia azionista della Andreon Arredamenti s.r.l. , ed anche consigliere di amministrazione, in quanto tale partecipa della frode giudiziaria ; oltre a tutto questo Andreon Michele si è distinto in ripetute falsificazioni della firma del padre, Presidente della Società, nei pubblici bilanci, come emerge dal Rif. 19.

In tale contesto, si ripete, la causa civile intestata legittimamente ad Andreon Francesco, detentore di cospicui capitali propri, è stata invece abusivamente spostata , in violazione dell'art 393 c.p.c., sulla Andreon s.r.l., società in stato di perenne fragilità finanziaria sino dalla sua fondazione, come dimostrano i sopra citati bilanci.

La registrazione della lunga telefonata del 2010 fra il sottoscritto ed il Sig. Andreon Francesco rivela che sono stati toccati quasi tutti gli argomenti sopra riportati e dimostra in maniera incontrovertibile che **al legittimo titolare della causa, non solo non veniva consegnata la corrispondenza raccomandata a lui espressamente indirizzata, ma anche e soprattutto che la causa era gestita dai suoi familiari e dallo avv. Bonotto. Il sig. Francesco stesso ammette che “non era a conoscenza di tutto” e che “non ha seguito quasi nulla” ma conferma che anche a lui era stata riferita la falsa versione dello accordo fra avvocati, del febbraio 2005**, sulla cui esatta dinamica ha fatto luce la sentenza del Tribunale di Palmanova, come sopra riportato. E' a questo punto dimostrato il dolo persino nei confronti della legittima controparte, talvolta legittima firmataria dei mandati alle liti, tal altra con **firma grossolanamente artefatta**, come vedremo in seguito).

Ma il Sig. Andreon smentisce anche tutta la trama fraudolenta riguardante gli asseriti versamenti del 2005/2006 come fatti dalla Andreon Arredamenti s.r.l. in qualità di “terzo”: la frase, a me rivolta, è assai esplicita sul punto: “Lei ha preteso i soldi che poi è andato a finire che li ho anche dovuti pagare”. **Lui, quindi, e non il fantomatico “terzo” asserito fraudolentemente dal suo avvocato e dai suoi familiari!**

Il sottoscritto non intende appesantire riproponendo in questa sede tutto il vasto materiale probatorio che ha prodotto nei suoi esposti ai vari organi inquirenti, il cui

sunto è contenuto nella ultima denuncia presentata ai carabinieri di Borgo Valsugana (TN) in data 1 luglio 2014 (Rif. 20), ritenendo che **quanto sopra esposto sia idoneo a qualificare la esistenza della frode giudiziaria subita e quindi qualificare, insieme al ruolo di imputato del sottoscritto, introdotto nuovamente dalla recente iniziativa dello avv. di controparte, la pertinenza della sezione penale sul presente ricorso.**

Un ulteriore fatto inquietante, di cui il sottoscritto si è avveduto solamente in un momento successivo, è che la firma di Andreon Francesco apposta in calce alla istanza di controparte nel processo di appello principale, la cui fase conclusionale è fissata al 2018 (ma il mandato riguarda anche la fase esecutiva e pertanto anche l'appello di cui sopra, contenente la abusiva introduzione di fatti nuovi e che è oggetto del presente ricorso) , **appare palesemente contraffatta a prima vista, come risulta dal confronto fra la vera firma del Sig. Andreon Francesco (Rif.22 ) e quella sospetta (Rif.1) FIRMA LA CUI AUTENTICITA' E' STATA ATTESTATA DALLO AVVOCATO BONOTTO CON UNA GRAFIA ASSAI SOMIGLIANTE A QUELLA DELLA FIRMA FALSIFICATA.**

Il commento alla sentenza di primo grado di questo ultimo processo di appello è riportato nello allegato (Rif. 26), la cui disamina non è indispensabile per la valutazione del presente ricorso ma che tuttavia è assai indicativo delle gravissime, lapalissiane incongruenze.

Il sottoscritto aveva redatto la presente al solo scopo di fornire al proprio avvocato una traccia dei gravi fatti che dimostravano che il processo civile, ivi compresa la sentenza di appello oggetto del presente ricorso (per intendersi, la sentenza depositata il 06/06/2014), altro non è che un paravento dietro il quale si cela una frode giudiziaria dispiegata sino dal 1989. L'avvocato Antonio Ingroia, del foro di Roma (si tratta dello ex Procuratore aggiunto di Palermo) tuttavia insisteva per trascurare del tutto tale processo di appello per invocare invece l'annullamento del processo di primo grado civile al fine di poterlo riassumere.

Ciò, nonostante il sottoscritto ricorrente avesse manifestato ripetutamente per iscritto di ritenere conforme al proprio interesse richiedere invece la riforma della sentenza di appello, in considerazione della gravità e della rilevanza penale penale dei fatti sopra esposti..

Dato il silenzio a lungo mantenuto dal legale sulle sue vere intenzioni, la insanabile divergenza di opinioni si è manifestata unicamente a fine novembre. Ne è conseguita la pratica impossibilità di incaricare un nuovo legale di subentrare in tempo utile, tenuto anche conto sia della ampiezza della controversia che della ritrosia degli avvocati a contrapporsi agli Ordini Professionali, i cui comportamenti irrituali sono ampiamente documentati (Rif.23).

In particolare con riferimento a quanto sopra denunciato riguardo alla frode che ha

influito sulla sentenza di Cassazione del 2007 (Rif.) il sottoscritto ritiene che vi siano le condizioni per valutazioni di ufficio da parte di Codesta Onorevole Corte e che la gravità dei fatti denunciati, ad avviso del sottoscritto penalmente rilevanti, possa giustificare da parte di codesta Corte una particolare indulgenza nei confronti del presente ricorso, redatto da un comune cittadino privo di cultura giuridica ed in questo frangente, per cause di forza maggiore privo di assistenza legale.

In particolare, il sodalizio formato ad avviso del sottoscritto dai proprietari ed amministratori della Andreon Arredamenti s.r.l., dal loro legale avv. Giovanni Bonotto ed evidentemente da sodali rimasti più o meno nell'ombra, ha ripetutamente violato attraverso l'uso criminogeno della giustizia i diritti fondamentali dello individuo, spogliando il sottoscritto e famiglia di ogni risorsa materiale e costringendolo a vivere sotto l'incubo di una una cappa insormontabile e causando un enorme danno esistenziale! Il sottoscritto ha evitato di citare direttamente l'avvocato Giovanni Bonotto, nella convinzione che le sue responsabilità siano di interesse così generale che dovrebbero essere unicamente le Istituzioni ad occuparsene.

In conclusione, nel presente ricorso il richiamo allo art .607 del c.p.p. è motivato da quanto segue:

- il ruolo di imputato dello odierno ricorrente nel processo penale del 2000, è stato introdotto nel processo di appello civile oggetto dello odierno ricorso dolosamente dallo avvocato della controparte Giovanni Bonotto e di fatto ne ha deviato il corso, ma soprattutto ha dimostrato la stretta correlazione fra i due processi ed ha fatto emergere la figura del sottoscritto come imputato, prima ancora che come vittima;
- successivamente, è avvenuto un fatto criminale senza precedenti, che può ben essere considerato alla stregua della continuazione della persecuzione dello imputato Sandro Dallavalle con altri metodi: la frode messa a segno contro la Corte di Cassazione e che di fatto, attraverso la manipolazione documentale, ne ha influenzato illecitamente la decisione, ponendo le basi per la persecuzione giudiziaria successiva;
- la rinuncia da parte del Sig. Andreon Francesco a riassumere il processo di appello manifesta la totale strumentalità del suo ricorso in Cassazione, incentrato unicamente sulla richiesta di poter riassumere l'appello, ma poi usato strumentalmente per finalità criminali;
- la iniziativa della Andreon Arredamenti s.r.l., della quale il Sig. Andreon Francesco detiene l'80% della proprietà ed, insieme con i suoi familiari e sodali sopra indicati, ne detiene il 100%, di far intervenire tale società ricorrendo dolosamente ad una vicina corte di primo grado avendo scientemente rinunciato, oltre un anno prima, a riassumere legittimamente l'appello, per giunta nella consapevolezza di violare l'art 393 del c.p.c. in quanto la sentenza di Cassazione ha escluso la pertinenza di qualsiasi società, in accoglimento della sua stessa domanda, rappresenta un tale sovvertimento ed una tale irrisione dello impianto giuridico del paese e della Suprema Corte in particolare che il sottoscritto ricorrente, pur conscio della propria inadeguatezza nel ricorrere al tempio del diritto, sente il dovere di esperire ogni tentativo per opporsi a

tutto questo.

## IN DIRITTO

Dichiarare illegittimo in quanto frutto di frode il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Treviso, sezione distaccata di Conegliano in data 13/08/2009 e dei processi che da esso sono derivati, ivi compresi quindi i due processi di appello sopra citati, il primo concluso con sentenza depositata il 06/06/2014 ed il secondo rinviato al 2018 per le conclusioni..

In subordine sancire la sospensione degli atti esecutivi che traggono forza da quel decreto ingiuntivo e dai processi che da esso sono derivati..

L'auspicio del sottoscritto ricorrente è che Codesta Onorevole Corte voglia estendere la cognizione alle varie questioni rilevabili d'ufficio, in primis la frode/manipolazione documentale che ha illegittimamente influito sulla sentenza di Cassazione del 2007 e la sistematica violazione dell'art. 393 c.p.c., a partire dal decreto ingiuntivo di agosto 2009, al quale sono collegati tutti gli atti e processi successivi.

Il sottoscritto fa' presente che, in realtà, esiste già una sentenza di Corte di Cassazione (quella sopra citata ,del 2007) che individua la legittima controparte in Andreon Francesco (avendo accolto la sua sperticata assicurazione di essere l'unico ad averne titolo) e sancisce la inesistenza del diritto di qualsiasi società, ed evidentemente anche della sopra citata Andreon s.r.l. di intervenire nella causa, tuttavia, se la sua inosservanza sistematica dimostra lo spessore e la abnorme influenza della controparte, pone anche un problema di come far rispettare le decisioni della Suprema Corte, il che esula dalla esperienza dei pur numerosi avvocati che il sottoscritto ha in passato interpellato proprio in quanto attenta alla credibilità dello intero sistema giustizia del paese.

La abnorme influenza di controparte e specialmente dello avv. Giovanni Bonotto si è applicata non solamente nei confronti di giudici ed avvocati ma anche nei confronti della datrice di lavoro che di conseguenza, stante anche la **VENDITA ALL'ASTA**, a seguito della esecuzione di cui al sopra citato decreto ingiuntivo, di **TUTTI I BENI STRUMENTALI della essedi studio sas, di cui il sottoscritto è il factotum**, è venuto del tutto a cessare, a decorrere dal primo gennaio 2011.

I danni subiti ad oggi ammontano a circa un milione di euro, ripartito circa al 50% per danni materiali ed al 50% per gravi danni esistenziali per il sottoscritto (e per i suoi familiari, colpiti principalmente dal danno economico che ha stravolto anche la loro vita)(Rif.28).

Si chiede pertanto che codesta Onorevole Corte sancisca con quali modalità le odierne controparti debbano rifondere tali danni!

Il sottoscritto elegge domicilio presso la propria residenza in via del Solstizio, 2

31044 Montebelluna (TV) P.E.C. [essedi.studio@legalmail.it](mailto:essedi.studio@legalmail.it) e si dichiara pronto ad effettuare immediatamente qualsiasi adempimento o colmare qualsiasi lacuna nel presente ricorso, in relazione alla contingente e temporanea mancata assistenza di un legale, dato che il contrasto con il difensore è avvenuto da pochi giorni ed è stato da questi ufficializzato, rispondendo per la prima volta per iscritto ai numerosi appelli via p.e.c., sottoposti dal sottoscritto, soltanto in data 02/12/2014.

## FASCICOLI GIUDIZIARI

Onde evitare che possa ripetersi il falso che ha deviato il corso della precedente sentenza di Cassazione (del 2007) ed anche per maggiore comodità di consultazione da parte di codesta Onorevole Corte, il sottoscritto ricorrente (che pure si è attivato per ottenere che i Tribunali di Treviso e di Venezia recapitino a Codesta Corte i fascicoli di pertinenza) ritiene indispensabile fare riferimento alle copie degli atti originali che sono pubblicate sul sito [www.essedistudio.com/piovra](http://www.essedistudio.com/piovra) (di seguito denominato sito) ed alla copia del suo intero contenuto inserita nel dvd allegato.

In fede

Sandro Dallavalle

## RIFERIMENTI DOCUMENTALI:

sito = [www.essedistudio.com/piovra](http://www.essedistudio.com/piovra) oppure dvd allegato

Rif. 1 [sito/appello\\_ve\\_2014/sentenza\\_gorjan\\_2014.pdf](http://sito/appello_ve_2014/sentenza_gorjan_2014.pdf)

Rif. 2 [sito/decreto\\_ingiuntivo\\_precetto\\_conegliano/decreto\\_ingiuntivo\\_conegliano\\_2.pdf](http://sito/decreto_ingiuntivo_precetto_conegliano/decreto_ingiuntivo_conegliano_2.pdf)

Rif. 3 [sito/appello\\_ve\\_2014/cost\\_bonotto\\_appello2.pdf](http://sito/appello_ve_2014/cost_bonotto_appello2.pdf)

Rif. 4 [sito/causa\\_penale/verbale\\_udienza\\_penale.pdf](http://sito/causa_penale/verbale_udienza_penale.pdf)

Rif. 5 [sito/ordine\\_avvocati\\_tv/esposto\\_1999.pdf](http://sito/ordine_avvocati_tv/esposto_1999.pdf), [esito\\_2000.pdf](http://esito_2000.pdf), [esito\\_28072010.pdf](http://esito_28072010.pdf)

Rif. 6 [sito/cassazione/cassaz\\_bonotto.pdf](http://sito/cassazione/cassaz_bonotto.pdf)

Rif. 7 [sito/causa\\_primo\\_grado/conclus\\_bonotto.pdf](http://sito/causa_primo_grado/conclus_bonotto.pdf) La frase: controparte ha davvero voglia di commentare o sindacare le rappresentanze processuali, con tutto il veleno di cui sono intrise? (l'invito a non tutelare gli interessi del suo cliente è stato rivolto ad un legale, avv. Alessandro Pantaleoni, che aveva concordato un rinvio della causa di tre anni, alle spalle del suo cliente che era il creditore)

Rif. 8 [sito/corrispondenza/minacce\\_bonotto\\_sant.pdf](http://sito/corrispondenza/minacce_bonotto_sant.pdf)

Rif. 9 [sito/cassazione/sentenza\\_0001.pdf](http://sito/cassazione/sentenza_0001.pdf) e [sentenza\\_0002.pdf](http://sentenza_0002.pdf)

Rif.10 [sito/causa\\_primo\\_grado/interpello\\_titolare01.pdf](http://sito/causa_primo_grado/interpello_titolare01.pdf)

Rif.11 [sito/presentaz\\_interpello\\_braido.pdf](http://sito/presentaz_interpello_braido.pdf)

Rif.12 [sito/corrispondenza/lett\\_andreon\\_300505.pdf](http://sito/corrispondenza/lett_andreon_300505.pdf)

Rif.13 sito/causa\_primo\_grado/accordo\_per\_la\_mediazione.pdf  
Rif.14 sito/ctrlfirme/firme\_vere\_e\_false.pdf (a pag 4 c'è la firma di Braido Vanna, da confrontare con quella apposta a pag 5)  
Rif.15 sito/palmanova/sentenza\_palma.pdf  
Rif.16 sito/corrispondenza/fax\_a\_furlan030205.pdf  
Rif.17 sito/fax\_a\_furlan\_160205.pdf  
Rif.18 sito/palmanova/atto\_Bonotto\_240905.pdf  
Rif.19 sito/ctrlfirme/firme\_vere\_e\_false.pdf/pag.6 e seg.  
Rif.20 sito/querela/esposto\_tn\_230614.pdf, frode\_giudiziaria.doc, elenco\_allegati\_esposto\_trento.doc  
Rif.21 sito/querela/telefonata\_andreon.mp3  
Rif.22 sito/ctrlfirme/firme\_vere\_e\_false.pdf pagina 8  
Rif.23 sito/causa\_penale  
Rif.24 sito/decreto\_ingiuntivo\_precetto\_conegliano/decreto\_ingiuntivo\_conegliano\_2.pdf  
Rif.25 sito/causa\_penale/imputaz\_salzari.pdf  
Rif.26 sito/decreto\_ingiuntivo/note\_sentenza\_conegliano.pdf  
Rif.27 sito/causa\_penale/sentenza\_penale01.pdf  
Rif.28 sito/querela/elenco\_romaspese.pdf

Allegato dvd contenente copia dello intero contenuto pubblicato sul sito:  
[www.essedistudio.com/piovra](http://www.essedistudio.com/piovra) a partire da maggio 2010 e progressivamente aggiornato.

## RELATA DI NOTIFICA

La presente è stata notificata in data 04/12/2014 via p.e.c. allo Studio avv. Giovanni Bonotto, via Largo Porta Altinia, 6 31100 Treviso, codice fiscale BNTGNN54A19C957V PEC [giovannibonotto@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:giovannibonotto@pec.ordineavvocatitreviso.it) quale domiciliatario di Andreon Francesco (C.F. NDRFNC35R26E726D) ed Andreon Arredamenti s.r.l. (C.F. 02286420266) e personalmente ai seguenti signori:

- Andreon Francesco a titolo personale ed in qualità di Presidente e legale rappresentante della Andreon Arredamenti s.r.l., presso la sede di questa ultima (mediante PEC. [ANDREONARREDAMENTI@POSTACERTA.NET](mailto:ANDREONARREDAMENTI@POSTACERTA.NET))
- Braido Vanna, a titolo personale ed in qualità di vice presidente, allo indirizzo PEC sopra indicato
- Andreon Michele, a titolo personale ed in qualità di Consigliere, allo indirizzo PEC sopra indicato

Copia per conoscenza alla Procura Generale di Venezia ([pg.venezia@giustizia.it](mailto:pg.venezia@giustizia.it))